



N.  
Data

7  
20/04/2026

## ORDINANZA SINDACALE Settore Urbanistica e Ambiente

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PULIZIA DI SUOLI E DI TERRENI AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO

**CHE** la presenza di terreni, sia recintati che non, situati all'interno e all'esterno del centro urbano, in stato di abbandono o trascuratezza - spesso ricoperti da erbe infestanti, rovi, arbusti e talvolta utilizzati come deposito di materiali di risulta e rifiuti di vario genere - può generare gravi problemi igienico-sanitari e che tali condizioni favoriscono infatti la proliferazione di ratti e altri animali infestanti, rappresentando inoltre un potenziale rischio di incendi, con conseguente emissione di fumi nocivi e pericoli per la salute pubblica, l'ambiente, nonché per la sicurezza di persone e beni;

**CHE** la regolare fruizione della viabilità pubblica può risultare compromessa dalla negligenza dei proprietari, conduttori di terreni incolti e dei frontisti che non provvedono tempestivamente alla corretta manutenzione delle aree di loro competenza; in particolare, la mancata potatura di siepi e rami che si estendono oltre il margine stradale può ostacolare la visibilità della segnaletica e dei veicoli in transito, arrecando pericolo alla sicurezza della circolazione stradale.

**CHE**, nel territorio comunale insistono fondi rustici, terreni, cortili, lotti, giardini privati o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, sia nell'abitato che in periferia, in zone pubbliche e/o private con presenza di sterpaglie, rovi, ramaglie ed erbacce dovute alla mancanza di regolare manutenzione, presenti sia all'interno sia all'esterno del perimetro urbano;

**CHE** tale stato di fatto offre rifugio per animali randagi, roditori ed insetti vari, oltre a rappresentare luogo di abbandono di rifiuti configurando precarie condizioni igienico-sanitarie e costituendo pericolo per la salute pubblica;

**CHE** detto stato di abbandono, soprattutto durante la stagione estiva a causa della presenza di stoppie, vegetazione secca, erbe infestanti e arbusti di ogni genere può essere causa di possibili incendi pericolosi per la pubblica incolumità.

**CHE**, ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclabili, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, danneggiando, altresì, la rete della pubblica illuminazione e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

**CHE**, in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità occorrono le cadute di tronchi, rami e alberature che possono arrecare pericolo per la circolazione stradale e danni di varia natura;

**CHE** il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico è tenuto a mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada.

**RITENUTO** necessario garantire un costante controllo e un'adeguata manutenzione, da parte dei soggetti privati (persone fisiche) e degli enti proprietari (persone giuridiche), comunque responsabili a qualsiasi

titolo, delle aree agricole, dei suoli edificabili e dei terreni situati all'interno del territorio comunale, al fine di assicurarne la pulizia e la cura.

**ATTESO** che risulta indispensabile adottare idonei provvedimenti finalizzati all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia e manutenzione di terreni incolti e aree in stato di degrado, con particolare attenzione a quelli situati in prossimità del centro abitato o, in ogni caso, in vicinanza di civili abitazioni, insediamenti industriali, artigianali, turistici o commerciali.

**ACCERTATO** che non si rende necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento a carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali n. 25 del 11.05.1989 e n. 66 del 10.10.2011, n. 4 del 07.08.2025;

**RICHIAMATA** la *Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019*, emanata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 giugno 2025, n. 334 (BURP n. 47 *suppl.* del 12.06.2025);

**VISTA** l'attività propedeutica per la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, avviata dalla Prefettura di Lecce – Area V, ed in particolare la Circolare Prefettizia prot. n. 2552 del 08.01.2026, in relazione alla necessità di emanare la consueta ordinanza sindacale quale atto generale concernente le attività prodromiche alla prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui alla L. n. 353 del 21.11.2000 “Legge-Quadro in materia di incendi boschivi” e all'art. 3 della L.R. n. 38/2016 “Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati”, garantendone al contempo la più ampia pubblicità a ogni livello e a ogni cittadino, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e con notifica per pubblici proclami;

**RITENUTO NECESSARIO** pertanto, necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo

**VISTI:**

- la Legge-quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;
- gli artt. 29, 30 e 31 del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1982, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe dei fondi laterali delle strade.
- la legge della Regione Puglia del 12 dicembre 2016, n. 38 recante: “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
- l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. n. 116 del 11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;
- la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;
- il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la L.R. n. 53 12/12/2019, (Sistema regionale di protezione civile) nonché il RR 1/2016 (Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia);
- l'art. 449 c.p. Delitti colposi di danno, che cita: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (art. 43 c.p.) un incendio (o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;
- l'art. 43 c.p. che cita: “.....è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”;
- l'art. 7 bis del TUEL che cita: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;
- il resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025 svoltasi presso la Prefettura di Lecce concernente le attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione da parte delle

Amministrazioni comunali per tutte le attività preventive e di pianificazione che devono essere attuate entro il mese di Maggio e comunque prima dell'inizio della stagione AIB (attività di pulizia dei fondi rurali, dei terreni incolti e/o abbandonati);

- la nota prot. 2552 dell'8/01/2026 per mezzo della quale la Prefettura di Lecce – Area V Protezione Civile, difesa Civile e Soccorso Pubblico- ha evidenziato la necessità di intraprendere ogni azione volta alla pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia per la stagione estiva 2026;

**CONSIDERATO** che l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 prevede l'adozione di ordinanze adottate dal Sindaco a carattere esclusivamente locale;

**CONSIDERATO** che l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 prevede l'adozione di provvedimenti motivati contingibili e urgenti emessi dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTA** la Legge n. 150 del 2000 e la Legge n. 265 del 1999 che prevedono l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo dovute a calamità naturali;

Tutto ciò premesso;

### **ORDINA**

ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili, terreni e aree libere frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali o comunque attestanti su spazi a aree pubbliche ed a tutti i proprietari di terreni incolti in gerere ubicati nel territorio comunale di Taviano (Capoluogo e Marina), di:

1. di provvedere, a propria cura e spese entro e non oltre il 31 maggio 2026, alla pulizia dei terreni attraverso la rimozione di sterpaglie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché vegetazione secca e/o rifiuti di qualsiasi tipo che possano costituire pericolo di incendio;

2. di provvedere, a propria cura e spese entro e non oltre il 31 maggio 2026, all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;

3. di eseguire, a propria cura e spese entro e non oltre il 31 maggio 2026, le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclabili, che tra l'altro nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la legittimità, nonché il rispetto delle distanze dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora; 4. di eseguire, a propria cura e spese entro e non oltre il 31 maggio 2026, le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclabili, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;

5. che gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 38/2016 rubricato "Art. 3 Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati." devono rispettare le disposizioni ivi contenute ed in particolare:

"1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco."

6. di provvedere, in ogni caso e per tutto il periodo dell'anno, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea,

quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza antincendio;

7. di eliminare rami e parti di tronchi secchi, anche in prossimità di abitazioni o cavi elettrici, specificando che gli interventi di pulizia devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e le eventuali scarpate;

8. il divieto assoluto nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, con riserva di anticipare e/o proroga detta data all'esito di ulteriori provvedimenti delle Autorità competenti, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, nonché di evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e/o procurati allarmi, di bruciare stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature; nonché di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

E' fatto inoltre obbligo di adoperarsi affinché i suddetti lavori non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone.

#### **A V V E R T E**

- **CHE** in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.
  - **CHE** in casi specifici opportuni potrebbero essere applicate anche le norme previste dal Codice della Strada qualora si constati pericolo o pregiudizio per la fluidità del traffico, la viabilità veicolare, danni alla segnaletica stradale o alle sedi stradali e sue pertinenze, di proprietà di questo Ente Comune.
  - **CHE** è fatta salva l'applicazione delle sanzioni per violazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarata con DPGR n. 334 del 10.06.2025, ai sensi della L. 353/200, della L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019.
  - **CHE**, salvo il fatto che non costituisca più grave reato con l'obbligo della segnalazione all'Autorità Giudiziaria, ai trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
    - ai sensi dell'art. 12 della legge della Regione Puglia del 12 dicembre 2016 n. 38 le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
      - a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
      - b) da euro 1.000 a euro 5.000,00 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; nonché per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla legge;
      - c) da euro 250,00 a euro 1.250,00 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
      - d) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- da € 1.032,91 ad € 10.329,14 per le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 8 della presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000; • da € 25,00

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

a € 500,00 per le ulteriori trasgressioni, l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs n. 267/2000.

- Qualora dovesse accertarsi un grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, derivante dall'inosservanza della presente Ordinanza, la documentazione verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. In tal caso il proprietario del terreno de quo sarà ritenuto responsabile di qualunque danno ad esso imputabile per tale inadempimento e dovrà altresì rimborsare al Comune di Taviano tutte le spese sostenute per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva.
- Si avverte, altresì, che i proprietari/conducenti terreni che dovessero essere colpiti da incendio boschivo a seguito di attraversamento per assenza o insufficiente pulitura delle fasce perimetrali verranno deferite alla Procura della Repubblica anche a titolo di colpa, ex art. 423 bis cp;

#### **FA OBBLIGO**

- A chiunque spetti, di osservare e rispettare la presente Ordinanza;
- A chiunque sia incaricato per norma di legge, di farla osservare;

#### **INVITA**

Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente ordinanza di collaborare con l'Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute;

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine al seguente

**numero telefonico unico di emergenza europeo 112**

#### **D E M A N D A**

alla Polizia Locale, in collaborazione con il Servizio Ecologia e Ambiente di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

Al Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale.

Ai Settori sopra citati l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo, dei terreni, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempimento da parte di privati o altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

#### **DISPONE**

Di notificare la presente Ordinanza:

- al Prefetto di Lecce;
- alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
- alla Provincia di Lecce;
- al Comando Stazione Carabinieri Taviano;
- al Commissariato Polizia di Stato - Gallipoli (LE);
- al Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale - Lecce;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Lecce;
- al Comando Polizia Provinciale di Lecce;
- all'A.N.A.S. - Sede di Lecce;
- alle Ferrovie del Sud Est - Lecce;
- all'Acquedotto Pugliese S.P.A.;
- al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
- al Comando del Corpo di Polizia Locale;
- al Responsabile Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
- al Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente;

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente.

#### **RENDE NOTO**

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Lecce.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**Dalla Residenza Municipale, 20 aprile 2026**

**IL SINDACO**  
*Giuseppe Francesco PELLEGRINO*

**Sindaco**  
PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
*(atto firmato digitalmente)*